



Legge federale sulle vie ciclabili

del 18 marzo 2022

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 75a capoverso 3 e 88 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 19 maggio 2021²,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge:

- stabilisce i principi che i Cantoni e i Comuni devono rispettare nella pianificazione, nella realizzazione e nella manutenzione delle reti di vie ciclabili;
- disciplina il sostegno della Confederazione ai Cantoni e ai Comuni nella pianificazione, nella realizzazione e nella manutenzione delle reti di vie ciclabili e nell'informazione del pubblico su queste reti;
- disciplina i compiti della Confederazione in materia di reti di vie ciclabili.

Art. 2 Reti di vie ciclabili

Le reti di vie ciclabili sono vie di comunicazione per ciclisti interconnesse, continue e dotate delle opportune infrastrutture.

Art. 3 Reti di vie ciclabili per la mobilità quotidiana

¹ Le reti di vie ciclabili per la mobilità quotidiana sono generalmente situate all'interno di comprensori insediativi o tra di essi.

² Comprendono strade, strade con corsie ciclabili, strade ciclabili, ciclopiste, vie, parcheggi per biciclette e infrastrutture simili.

RS 705

¹ RS 101

² FF 2021 1260

³ Allacciano e collegano in particolare zone residenziali, luoghi di lavoro, scuole, fermate dei trasporti pubblici, strutture pubbliche, negozi, impianti sportivi e per il tempo libero nonché reti di vie ciclabili per il tempo libero.

Art. 4 Reti di vie ciclabili per il tempo libero

¹ Le reti di vie ciclabili per il tempo libero servono soprattutto allo svago e sono generalmente situate all'esterno dei comprensori insediativi.

² Comprendono strade, ciclopiste, vie, itinerari segnalati per escursioni in bicicletta e mountain bike e infrastrutture simili.

³ Allacciano e collegano in particolare zone e paesaggi adatti allo svago, nonché attrazioni turistiche, fermate dei trasporti pubblici, impianti per il tempo libero e turistici.

Sezione 2: Pianificazione, realizzazione e manutenzione

Art. 5 Obbligo di pianificazione e accessibilità dei piani

¹ I Cantoni provvedono affinché:

- a. le reti di vie ciclabili, esistenti o previste, per la mobilità quotidiana e il tempo libero siano stabilite in appositi piani;
- b. i piani siano periodicamente riesaminati e all'occorrenza aggiornati.

² I piani sono vincolanti per le autorità. I Cantoni ne determinano i restanti effetti giuridici e ne disciplinano la procedura di stesura e modifica. Se delegano la pianificazione delle reti di vie ciclabili comunali ai propri Comuni, provvedono affinché siano adempiuti i compiti di cui al capoverso 1.

³ Le persone e le organizzazioni interessate sono coinvolte nella pianificazione.

⁴ I piani sono pubblici. Sono accessibili in forma elettronica.

Art. 6 Principi di pianificazione

Le autorità competenti per la pianificazione delle reti di vie ciclabili provvedono in linea di principio affinché:

- a. le vie ciclabili siano interconnesse e continue e permettano in particolare di raggiungere i luoghi importanti di cui agli articoli 3 capoverso 3 e 4 capoverso 3;
- b. le reti presentino una densità adeguata e le vie ciclabili un tracciato diretto;
- c. le vie ciclabili siano sicure e, dove possibile e opportuno, il loro traffico sia separato da quello motorizzato e pedonale;
- d. le vie ciclabili presentino standard di costruzione omogenei;
- e. le reti siano attrattive e affinché quelle per il tempo libero abbiano un'elevata qualità ricreativa per i ciclisti.

Art. 7 Coordinamento

- ¹ Le autorità competenti per le vie ciclabili coordinano le loro reti di vie ciclabili.
- ² Coordinano la pianificazione con i compiti d'incidenza territoriale di altre autorità.

Art. 8 Realizzazione e manutenzione

Le autorità competenti per le vie ciclabili provvedono affinché:

- a. le vie ciclabili siano realizzate, mantenute e provviste della segnaletica necessaria;
- b. possano essere percorse liberamente e in sicurezza in bicicletta;
- c. ne sia garantito giuridicamente l'uso pubblico.

Art. 9 Sostituzione

¹ Se si deve procedere alla soppressione, parziale o totale, di vie ciclabili stabilite nei piani, le autorità competenti provvedono a un'adeguata sostituzione con percorsi esistenti o nuovi, tenendo conto dell'interesse pubblico e della situazione locale.

² Le vie ciclabili vengono sostituite segnatamente se:

- a. non sono più liberamente percorribili;
- b. sono interrotte;
- c. non sono più percorribili in sicurezza, in particolare se per lunghi tratti vi circolano veicoli a motore in modo intenso o veloce;
- d. fanno parte di reti di vie ciclabili per il tempo libero e la loro attrattività è notevolmente ridotta.

³ I Cantoni possono prevedere deroghe all'obbligo di sostituzione.

⁴ Disciplinano la procedura di soppressione delle vie ciclabili e determinano chi è tenuto a provvedere alla sostituzione.

Art. 10 Collaborazione con organizzazioni private specializzate

¹ I Cantoni possono ricorrere a organizzazioni private specializzate per la pianificazione, la realizzazione e la manutenzione delle reti di vie ciclabili nonché per informare sulle medesime.

² Possono delegare alle organizzazioni private specializzate compiti in questi ambiti.

Art. 11 Considerazione delle vie ciclabili e di altri interessi

¹ Nell'adempiere i loro compiti, le autorità cantonali e comunali tengono conto delle vie ciclabili.

² Le autorità competenti per le vie ciclabili tengono conto degli interessi della pianificazione dei trasporti e degli insediamenti, dell'agricoltura, della silvicoltura, della protezione della natura e del paesaggio nonché di altre attività d'incidenza territoriale.

Art. 12 Messa a disposizione di geodati di base

¹ I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i geodati di base aggiornati relativi alle proprie reti di vie ciclabili.

² Il servizio federale competente per le vie ciclabili può emanare prescrizioni sui requisiti qualitativi e tecnici dei geodati di base.

Sezione 3: Compiti della Confederazione**Art. 13** Considerazione delle vie ciclabili

¹ Nell'adempire i loro compiti, i servizi federali tengono conto delle reti di vie ciclabili stabilite nei piani secondo l'articolo 5 e a tal fine:

- a. progettano e realizzano opere e impianti di elevata qualità;
- b. vincolano il rilascio di concessioni e autorizzazioni a determinate condizioni e oneri oppure lo negano;
- c. vincolano la concessione di sussidi a determinate condizioni oppure la negano;
- d. provvedono a un'adeguata sostituzione delle reti di vie ciclabili o alle parti di esse che devono essere soppresse, tenendo conto dell'interesse pubblico.

² Le spese dovute alla necessità di tenere conto delle reti di vie ciclabili o di sostituire parti di esse sono addebitate al corrispondente credito d'opera oppure sovvenzionate secondo la stessa aliquota percentuale applicata alle altre spese relative a tale opera.

Art. 14 Consulenza ai Cantoni, ai Comuni e a terzi

La Confederazione può assistere i Cantoni, i Comuni e terzi nelle loro attività di pianificazione, realizzazione, manutenzione e sostituzione di vie ciclabili fornendo consulenza tecnica e documentazione.

Art. 15 Informazione del pubblico

¹ La Confederazione informa il pubblico in merito:

- a. all'importanza delle reti di vie ciclabili per la mobilità delle persone e il trasporto di merci;
- b. alle conoscenze di base relative alla pianificazione, realizzazione e manutenzione di reti di vie ciclabili.

² Può assistere i Cantoni e terzi nell'informare il pubblico sulle tematiche di cui al capoverso 1.

³ Pubblica geodati di base armonizzati sulla qualità e fruibilità delle reti di vie ciclabili.

⁴ L'Ufficio federale di topografia rappresenta le reti di vie ciclabili nei modelli del paesaggio e nelle carte nazionali mediante i geodati di base della misurazione nazionale topografica e cartografica.

Art. 16 Collaborazione con organizzazioni private specializzate

¹ La Confederazione può ricorrere a organizzazioni private specializzate attive nel settore della mobilità ciclistica a livello nazionale per i seguenti compiti:

- a. consulenza ai Cantoni, ai Comuni e a terzi;
- b. messa a disposizione di documentazione per i Cantoni, i Comuni e terzi;
- c. informazione del pubblico.

² Essa può concedere aiuti finanziari alle organizzazioni private specializzate per le attività di cui al capoverso 1. A tale scopo stipula con esse contratti di diritto pubblico.

³ Hanno diritto ad aiuti finanziari le organizzazioni private specializzate che:

- a. operano nel settore della mobilità ciclistica a livello nazionale; e
- b. per statuto perseguono da almeno tre anni scopi ideali in materia di mobilità ciclistica; eventuali attività economiche devono servire a raggiungere tali scopi ideali.

Sezione 4: Organizzazione e tutela giurisdizionale

Art. 17 Servizi tecnici

¹ I Cantoni designano i propri servizi tecnici preposti alle vie ciclabili e ne definiscono i compiti.

² Il servizio tecnico della Confederazione è l'Ufficio federale delle strade.

Art. 18 Legittimazione a ricorrere

¹ Se è interessato il loro territorio, i Comuni sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali nonché contro i piani di utilizzazione ai sensi dell'articolo 14 della legge del 22 giugno 1979³ sulla pianificazione del territorio, per quanto tali decisioni e piani di utilizzazione riguardino vie ciclabili.

² Contro le decisioni delle autorità federali in materia di vie ciclabili sono legittimati a ricorrere anche i Cantoni.

³ Qualora in una procedura sia dato un diritto di ricorso ai sensi del capoverso 1, l'autorità notifica la propria decisione ai Comuni mediante comunicazione scritta o tramite pubblicazione nell'organo ufficiale cantonale o nel Foglio federale.

³ RS 700

⁴ I Comuni che non hanno interposto ricorso possono intervenire in qualità di parti nell'ulteriore fase procedurale soltanto se la decisione è modificata a favore di un'altra parte ed essi ne risultano lesi.

⁵ Se il diritto cantonale o federale prevede lo svolgimento di una procedura d'opposizione prima dell'emanazione della decisione, anche la pertinente domanda deve essere pubblicata secondo quanto disposto nel capoverso 3. In tal caso i Comuni sono legittimati a ricorrere soltanto se hanno partecipato alla procedura in qualità di parti.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 19 Termini per la stesura e l'attuazione dei piani

¹ I Cantoni provvedono:

- a. alla stesura dei piani di cui all'articolo 5 capoverso 1 entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge;
- b. all'attuazione dei piani entro 20 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

² Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni può, in via eccezionale, prorogare questi termini per singole zone. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni della proroga dei termini.

Art. 20 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 21 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 marzo 2022

Il presidente: Thomas Hefti
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 18 marzo 2022

La presidente: Irène Kälin
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 7 luglio 2022.⁴

² La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2023.⁵

2 dicembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁴ FF 2022 706

⁵ Decreto sull'entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 25 novembre 2022.

Allegato
(art. 20)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 4 ottobre 1985⁶ sui percorsi pedonali ed i sentieri

Ingresso

visti gli articoli 75a capoverso 3 e 88 della Costituzione federale⁷,

Art. 1 Oggetto

La presente legge:

- a. stabilisce i principi che i Cantoni e i Comuni devono rispettare nella pianificazione, sistemazione e manutenzione delle reti di percorsi pedonali e sentieri;
- b. disciplina il sostegno della Confederazione ai Cantoni e ai Comuni nella pianificazione, sistemazione e manutenzione delle reti di percorsi pedonali e sentieri e nell'informazione del pubblico su queste reti;
- c. disciplina i compiti della Confederazione in materia di reti di percorsi pedonali e sentieri.

Art. 2 cpv. 2

² Queste reti comprendono percorsi pedonali, zone pedonali, zone d'incontro e infrastrutture simili, tra loro opportunamente collegati. Marciapiedi e strisce pedonali possono servire da raccordo.

Inserire prima del titolo della sezione 3

Art. 9a Messa a disposizione di geodati di base

¹ I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i geodati di base aggiornati relativi alle proprie reti di percorsi pedonali e sentieri.

² Il servizio tecnico della Confederazione preposto ai percorsi pedonali e ai sentieri può emanare prescrizioni sui requisiti qualitativi e tecnici dei geodati di base.

Art. 11a Informazione del pubblico

¹ La Confederazione informa il pubblico in merito:

⁶ RS 704

⁷ RS 101

- a. all'importanza delle reti di percorsi pedonali e sentieri per il trasporto di persone nonché per il tempo libero e il turismo;
 - b. alle conoscenze di base relative alla pianificazione, alla sistemazione e alla manutenzione di reti di percorsi pedonali e sentieri.
- ² Può sostenere i Cantoni e terzi nell'informare il pubblico in merito alle tematiche di cui al capoverso 1.
- ³ Pubblica geodati di base armonizzati sulla qualità e fruibilità delle reti di percorsi pedonali e di sentieri.
- ⁴ L'Ufficio federale di topografia rappresenta le reti di percorsi pedonali e sentieri nei modelli del paesaggio e nelle carte nazionali mediante i geodati di base della misurazione nazionale topografica e cartografica.

Art. 12 Collaborazione con organizzazioni private specializzate

- ¹ La Confederazione può ricorrere a organizzazioni private specializzate attive nel settore dei percorsi pedonali e dei sentieri a livello nazionale per i seguenti compiti:
- a. consulenza ai Cantoni, ai Comuni e a terzi;
 - b. messa a disposizione di documentazione per i Cantoni, i Comuni e terzi;
 - c. informazione del pubblico.
- ² Essa può concedere aiuti finanziari a organizzazioni private specializzate per le attività di cui al capoverso 1. A tale scopo stipula con loro contratti di diritto pubblico.
- ³ Hanno diritto ad aiuti finanziari le organizzazioni private specializzate che:
- a. operano nel settore dei percorsi pedonali e dei sentieri a livello nazionale; e
 - b. secondo i loro statuti perseguono da almeno tre anni scopi ideali in materia di percorsi pedonali e sentieri; eventuali attività economiche devono servire a raggiungere tali scopi ideali.

2. Legge federale dell'8 marzo 1960⁸ sulle strade nazionali

Art. 6, secondo periodo

... In corrispondenza dei raccordi alle strade nazionali di prima o seconda classe nonché di strade nazionali di terza classe fanno parte del corpo stradale le superfici destinate al traffico pedonale e ciclistico quali corsie ciclabili, marciapiedi o vie pedonali e ciclabili con tracciati separati nonché le fermate dei trasporti pubblici.

